



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima seduta pubblica straordinaria

N. ATTO **22**
ANNO 2026

SEDUTA DEL **01/07/2026** ORE 18:30

OGGETTO: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. 88/2026.**

L'anno duemilaventisei il giorno uno del mese di Luglio alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARFANI ANDREA	X		RAPACCIOLI SILVIA	X	
BERTOLI MERELLI FRANCESCA	X		ROSSI MARIA LUISA	X	
CALDERONI GIANFRANCO		X	SIDOLI FERDINANDO		X
GENTILI GIUSEPPINA	X		BARBIERI PAOLA	X	
GROPPELLI ALESSANDRA	X		DE MICHELI PATRIZIA	X	
PARABOSCHI LUIGI	X		NATURANI GUIDO	X	
PEZZA MARIO	X				

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci che provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Arfani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quiquies* del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla Legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della definizione agevolata (rottamazione *quiquies*) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 alle entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 10-*quiquies* del Decreto Legge n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quiquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- con un emendamento definitivamente approvato dalla Commissione finanze del Senato al DDL di conversione del Decreto Legge n.63/2026, cd. "di Carburanti *ter*", è stata disposta la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quiquies*" da parte di tutti gli enti territoriali e lo slittamento anche delle successive scadenze operative per Agenzia delle Entrate - Riscossione e per i debitori interessati;
- la Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno diffuso un comunicato nel quale si prende atto della proroga al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quiquies*" da parte di tutti gli enti territoriali.

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quiquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, Legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, della Legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato Decreto Legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, della Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, del D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che i provvedimenti adottati dagli enti creditori sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quinquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
- l'art. 1, comma 101, della Legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili da Agenzia delle Entrate – Riscossione (servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti) risulta che i carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per crediti derivanti da entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada ammontano complessivamente ad euro 334.005,54 (di cui all' ALL. A);



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

- i carichi sopra indicati affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione ancora da riscuotere non risultano iscritti in bilancio tra i residui attivi, in quanto poste risalenti nel tempo (dal 2001 al 2013), di dubbia esigibilità e pertanto stralciate;
- per i carichi sopra indicati non risultano pertanto accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 20% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in quanto i carichi interessati sono già stralciati dal bilancio e la loro parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2025 che ha approvato la Nota di Aggiornamento al "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028";
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2025;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità.

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in atti alla presente.

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto, il quale dichiara, ai sensi della Legge n.241/1990, della Legge n. 190/2012 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.:

- del Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile.

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
3. **di inviare** copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 luglio 2026;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
5. **di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.i, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della Riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Letto, confermato e firmato digitalmente:

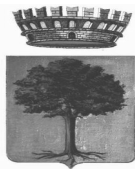
Il Presidente del Consiglio
Avv. Andrea Arfani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

CARPANETO - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - IMPORTI ANCORA DA RISCOUTERE

ALL. A

TOTALI IMPORTI ANCORA DA RISCOUTERE AFFIDATI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		
CODICE ENTRATA	DESCRIZIONE ENTRATA	Totale
1L87	Servizi pre post scuola	20,00
5242	Contrav.cod.strada l.689/81	137,55
5243	Contrav.cod.strada mag.l.689/81	55,02
8587	Canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche	924,98
8858	Imposta comunale sugli immobili	260.301,02
8859	Sanz. pecun.-imposta comunale sugli immobili	57.513,00
8861	Interessi - imposta comunale sugli immobili	14.262,87
8999	Imposta comunale sugli immobili interessi maggiore rateazione	28,10
9813	Quota contributo trasporto scolastico anni precedenti	739,91
9850	Interessi maggiore rateazione	23,09
Totale complessivo		334.005,54



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

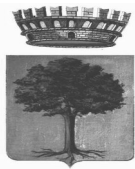
ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 26/06/2026

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI
CATASTO
Savi Monica /

Infocamere S.c.p.a.



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 26/06/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
GABRIELE SAVI / ArubaPEC S.p.A.

COLLEGIO DEI REVISORI
COMUNE DI CARPANETO

VERBALE N. 57 DEL 29/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, D.L. n. 38/2026, convertito con L. 88/2026

Il Collegio dei Revisori del Comune di Carpaneto della Provincia di Piacenza, nelle persone del Presidente Rag. Edoarda Ghizzoni e dei membri ordinari Dott. Ferruccio Monti e Dott.ssa Lorena Rebecchi, nominati con delibera del Consiglio dell'Unione Valnure e Valchero, di cui il Comune è membro, n. 25 del 28/12/2024;

Vista

la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000, sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale “ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, D.L. n. 38/2026, convertito con L. 88/2026”, trasmessa per posta elettronica in data 26.06.2026, unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

Visti

- l'articolo 10-*quinquies* del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla Legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della definizione agevolata (rottamazione *quinquies*) di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 alle entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 10-*quinquies* del Decreto Legge n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*”;
- con un emendamento definitivamente approvato dalla Commissione finanze del Senato al DDL di conversione del Decreto Legge n.63/2026, cd. “*dl Carburanti ter*”, è stata disposta la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla “rottamazione *quinquies*” da parte di tutti gli enti territoriali e lo slittamento anche delle successive scadenze operative per Agenzia delle Entrate - Riscossione e per i debitori interessati;
- la Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno diffuso un comunicato nel quale si prende atto della proroga al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla “rottamazione *quinquies*” da parte di tutti gli enti territoriali;

Considerato

- che la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle

maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- che l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, Legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- che la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, della Legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- che a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- che il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- che il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027;
- che entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato Decreto Legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- che l'art. 1, comma 95, della Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato inoltre

- che l'articolo 10-*quinquies*, del D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che i provvedimenti adottati dagli enti creditori sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e

- comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale;
- che lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
 - che l'art. 1, comma 101, della Legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì

- che, secondo l'Ente, l'adesione alla rottamazione consentirebbe l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelererebbe la regolarizzazione di posizioni creditorie ed abbatterebbe possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'Agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili da Agenzia delle Entrate – Riscossione (servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti) risulta che i carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per crediti derivanti da entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada ammontano complessivamente ad euro 334.005,54 (ALL. A della delibera);
- che i carichi sopra indicati affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione ancora da riscuotere non risultano iscritti in bilancio tra i residui attivi, in quanto poste risalenti nel tempo (dal 2001 al 2013), di dubbia esigibilità e pertanto stralciate;
- che per i carichi sopra indicati non risultano pertanto accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente dall'Ente nel 20% del valore dei carichi interessati;
- che l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in quanto i carichi interessati sono già stralciati dal bilancio e la loro parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

Visti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2025 che ha approvato la Nota di Aggiornamento al "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028";
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2025;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

tutto ciò visto, considerato e constatato

l'Organo di Revisione prende atto:

- che non risultano iscritti in bilancio crediti per i quali la definizione agevolata comporti lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, con potenziale riduzione dei valori di bilancio;
- che l'Ente ha effettuato una ricognizione dei residui attivi interessati dalla misura, evidenziando che non sussiste quindi alcun impatto sulla riscossione attesa, ma anzi potrebbero essere introitate somme al momento non previste;
- che l'Ente ha provveduto a quantificare gli effetti della rottamazione in termini di:
 - minori entrate potenziali **(non sussistenti)**;
 - maggiori entrate da riscossione agevolata **(20% dei crediti derivanti da entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada)**;
 - eventuale adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) **(non necessario in quanto trattasi di crediti non ricompresi nei residui attivi)**;

L'Organo di Revisione

Rileva

- che la proposta non altera gli equilibri complessivi del bilancio, di parte corrente e finali;
- che la definizione agevolata non determina squilibri né necessita di variazioni di bilancio;
- che la definizione agevolata non riduce il valore dei crediti e non compromette quindi la congruità del FCDE;

Visti

il parere favorevole del Responsabile Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Il Collegio dei Revisori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto *“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. 88/2026*

INVITA

- ad inviare copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 luglio 2026;
- a pubblicare la deliberazione in oggetto sul sito *internet* istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026, al fine di darne efficacia;
- ad inviare, ai soli fini statistici, la deliberazione in oggetto entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Il Collegio dei Revisori

Rag. Edoarda Ghizzoni f.to digitalmente

Dott. Ferruccio Monti f.to digitalmente

Dott.ssa Lorena Rebecchi f.to digitalmente